

IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 303934/RU

Roma, 7 settembre 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'atto di convenzione per l'affidamento della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale stipulato tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la società Sisal S.p.A. in data 26 giugno 2009, ad oggi ancora vigente fino alla stipula del nuovo atto di concessione;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, come modificato dal decreto direttoriale prot. n. RU/99246 del 19 settembre 2017, concernente gli obblighi del concessionario relativi alla gestione delle somme derivanti dalla raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e, in particolare, l'articolo 6, comma 3, il quale dispone che *“il concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse, con versamenti sul competente capitolo del bilancio dello Stato, da effettuarsi entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di decadenza previsti dai rispettivi decreti di regolamentazione dei singoli giochi. In caso di ritardato versamento, si applicano penalità e interessi con i criteri e nella modalità previsti nell'Atto di convenzione”*;

VISTO l'articolo 3, comma 1, lettera a), del citato decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, così come sostituito dal menzionato decreto direttoriale prot. n. RU/99246 del 19 settembre 2017, che prevede per il concessionario l'obbligo di versare *“in un conto corrente dedicato e fruttifero”* le somme destinate al pagamento delle vincite non ancora pagate conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale;

CONSIDERATO che l'organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 che ha prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza di cui sopra;

VISTA l'informativa prot. n. 87185/R.U. in data 11 marzo 2020, con cui, in considerazione delle limitazioni disposte dal Governo agli spostamenti fisici sul territorio nonché allo svolgimento delle attività produttive che ha riguardato anche gli operatori del gioco, sono stati sospesi i termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;

VISTO l'articolo 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale ha, tra l'altro previsto che *“ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020”*;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 5 giugno 2020, n. 40, che ha stabilito che *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto legge n. 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato al 15 maggio 2020”*;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 96788/R.U. del 21 marzo 2020, che ha disposto la sospensione della raccolta dei giochi che comportano attività estrazionali o di certificazione che coinvolgono personale dell'Agenzia;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 102340/R.U. del 30 marzo 2020, che ha disposto la sospensione della raccolta del gioco, presso gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura, anche dei giochi numerici *“10€Lotto”, “Millionday”, “Winforlife” e “Winforlife Vincicasa”* nonché delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, ivi compresi quelli simulati, consentendo solo la vendita delle lotterie istantanee *“Gratta&Vinci”*;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 125127/R.U. del 23 aprile 2020, il cui testo è stato parzialmente modificato dalla successiva determinazione direttoriale prot. n. 129586/R.U. del 29 aprile 2020, con cui è stata disposta la graduale ripresa dei giochi che comportano attività estrazionali o di certificazione che coinvolgono personale dell'Agenzia;

VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 172738/R.U. in data 8 giugno 2020, con la quale, in considerazione del graduale ripristino degli spostamenti fisici sul territorio e dello svolgimento delle attività produttive sancito dal Governo, è stata disposta, a decorrere dal 24 giugno 2020, la ripresa del computo dei termini di decadenza del diritto alla riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore previsti dai rispettivi regolamenti;

VISTE le note nn. GNTN/56/2020/U del 12 giugno 2020 e GNTN/75/2020/U del 3 settembre 2020, con le quali la società concessionaria Sisal S.p.A., a seguito della ripresa del computo dei termini di decadenza del diritto di riscossione delle vincite conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale disposta con la citata determinazione direttoriale prot. n. 172738/R.U. in data 8 giugno 2020, ha chiesto, *“per il periodo dal 7 settembre 2020 e sino al 30 ottobre 2020”*, di differire di quindici giorni rispetto all'obbligo previsto il versamento degli importi delle vincite non riscosse, al fine di *“smaltire l'elevata documentazione derivante dalla chiusura dei concorsi”*;

TENUTO CONTO dell'eccezionale contesto storico di riferimento e dell'esigenza di garantire, a seguito della riapertura dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, una graduale, fluida e corretta ripresa dei versamenti all'Erario degli importi delle vincite non riscosse, per il tempo strettamente necessario al concessionario di riallinearsi dal punto di vista tecnico organizzativo;

VALUTATA l'effettiva impossibilità oggettiva di procedere ai versamenti degli importi di vincite non riscosse conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, in quanto, a causa delle conseguenze derivanti dall'attuale situazione di emergenza sanitaria, la società concessionaria deve gestire flussi informatici di versamento anche cento volte superiori rispetto a quelli relativi ad una gestione ordinaria degli stessi:

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale prot. n. RU/110396 del 18 novembre 2015, come modificato dal decreto direttoriale prot. n. RU/99246 del 19 settembre 2017 e limitatamente al periodo intercorrente tra il 7 settembre 2020 e il 30 ottobre 2020, gli importi relativi alle vincite non riscosse conseguite ai giochi numerici a totalizzatore nazionale possono essere versati dal concessionario, ove strettamente necessario, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di decadenza previsti dai rispettivi decreti di regolamentazione dei singoli giochi. Oltre tale termine si applicano penalità e interessi, con i criteri e nella misura indicati dall'Atto di convenzione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna